

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-751 del 17/02/2022
Oggetto	Sintexcal S.p.A. con sede legale in Via G. Finati n. 47 - Loc. Cassana - Ferrara (FE). Autorizzazione alla variazione in misura superiore al 30% della capacità di stoccaggio del deposito di stoccaggio di oli minerali ad uso privato sito in Comune di Forlì (FC) - Via P. Solazio n. 12.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-825 del 17/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno diciassette FEBBRAIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**Oggetto:** Sintexcal S.p.A. con sede legale in Via G. Finati n. 47 – Loc. Cassana – Ferrara (FE). Autorizzazione alla **variazione in misura superiore al 30%** della capacità di stoccaggio del **deposito di stoccaggio di oli minerali ad uso privato** sito in Comune di Forlì (FC) – Via P. Solazio n. 12.

## LA DIRIGENTE

**Premesso** che:

- il Regio Decreto Legge 02/01/1933, n. 1741 convertito in Legge 08/02/1934, n. 367 ed il relativo regolamento esecutivo approvato con Regio Decreto 20/07/1934, n. 1303, dettano la disciplina di riferimento per le concessioni per la lavorazione ed il deposito degli oli minerali;
- gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, la Legge 28 maggio 1959 e gli artt. 1 e 4 della Legge 7 maggio 1965, n. 460 hanno attribuito ai Prefetti alcune competenze in materia di depositi di oli minerali;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420 ha introdotto semplificazioni nelle procedure di concessione per l'installazione degli impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"* stabilisce che le attività di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali sono libere su tutto il territorio nazionale (art. 1, comma 2) e che sono sottoposte per alcune tipologie ad autorizzazione (art. 1, comma 56);
- l'art. 1, comma 55 della Legge 23 agosto 2004, n. 239 attribuisce alla competenza della Regione le funzioni amministrative di autorizzazione delle attività di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali;
- il D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128 riordina la disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL;
- il Decreto legge 09 febbraio 2012 n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 57 tratta gli aspetti relativi a *"Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio"*, attribuendo alla competenza del Ministero dello Sviluppo Economico le autorizzazioni delle attività di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali ricomprese tra le *"infrastrutture ed insediamenti strategici"*;
- la Giunta Provinciale, con atto n. 13306 del 21 febbraio 2005, ha preso atto delle funzioni amministrative in materia di oli minerali di cui all'art. 1, comma 56 della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e ha individuato nel Servizio Ambiente la struttura dell'Amministrazione provinciale competente;

**Considerato** che con nota ministeriale n. 0000165 del 7 ottobre 2004 il Ministero delle Attività Produttive ha fornito le prime indicazioni in merito all'attuazione della Legge 23 agosto 2004, n. 239 di riordino del settore energetico ed in particolare ha indicato che, in attesa dell'individuazione di nuovi criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni, si applicheranno le norme dettate dal D.P.R. n. 420/94 *"Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali"*;

**Visti:**

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e energia;
- in particolare l'art. 17 della L.R. n. 13/2015, secondo cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di energia di cui all'art. 14, comma 1, lettera n), relative a oli minerali e GPL, di cui all'art. 1, comma 56 della Legge 23/08/2004, n. 239 e di cui al D.Lgs. 22/02/06, n. 128, fatte salve quelle espressamente riservate allo Stato, sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015, di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti settoriali relativi ai depositi di oli minerali e GPL;

**Considerato** che in data 28/10/2021 la Società Sintexcal S.p.A. ha presentato ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena, l'istanza, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/167475 del 29/10/2021, tesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 1, comma 56, lettera d) della Legge 239/04, l'autorizzazione alla variazione in misura superiore al 30% della capacità di stoccaggio del deposito stoccaggio di oli minerali ad uso privato sito in Comune di Forlì (FC) – Via P. Solazio n. 12, autorizzato dalla Prefettura di Forlì-Cesena con Decreto prot. n. 244/97/2-2 del 30/09/1997 e s.m.i, con Decreto prot. n. 59/2002/2-2 del 08/08/2002 e con Decreto prot. n. 56/2003/Oli Min del 03/08/2004,

al fine di modificare il deposito esistente, come di seguito riportato:

- rimozione di n. 3 serbatoi orizzontali (metallici fuori terra) da 40 mc ciascuno e di n. 1 serbatoio orizzontale (metallico fuori terra) da 56 mc, adibiti allo stoccaggio di bitume stradale;
- rimozione di n. 1 serbatoio verticale (metallico fuori terra) da 35 mc, adibito allo stoccaggio di bitume emulsionabile;
- installazione di n. 4 serbatoi verticali (metallici fuori terra) da 68 mc ciascuno, adibiti allo stoccaggio di bitume stradale;
- installazione di n. 1 serbatoio verticale (metallico fuori terra) da 47 mc, adibito allo stoccaggio di bitume emulsionabile;
- spostamento del serbatoio (metallico orizzontale fuori terra) da 6 mc, adibito allo stoccaggio di gasolio per autotrazione (per il rifornimento di macchine operatrici non circolanti su strada), nell'attuale posizione F, così come raffigurato nella planimetria denominata "Tav. UNICA – DISEGNO: 92L01", trasmessa in allegato alla suddetta istanza;
- spostamento del deposito di lattine/fusti da 0,9 mc, contenenti olio lubrificante, nell'attuale posizione G, così come raffigurato nella suddetta planimetria denominata "Tav. UNICA – DISEGNO: 92L01";

ottenendo questa configurazione finale:

- n. 4 serbatoi verticali (metallici fuori terra) da 68 mc ciascuno, adibiti allo stoccaggio di bitume stradale;
- n. 1 serbatoio verticale (metallico fuori terra) da 47 mc, adibito allo stoccaggio di bitume emulsionabile;
- n.1 serbatoio orizzontale (metallico fuori terra) da 6 mc, adibito allo stoccaggio di gasolio per autotrazione (per il rifornimento di macchine operatrici non circolanti su strada);
- deposito da 0,9 mc, adibito allo stoccaggio di lattine/fusti di olio lubrificante;

con capacità geometrica complessiva del deposito pari a 325,90 mc (trecentoventicinque/90 mc);

**Precisato** che con nota del 12/11/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/174873, l'Unità Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche di Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena ha richiesto alla Società Sintexcal S.p.A. di presentare specifica documentazione a completamento della suddetta istanza acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/167475;

**Considerato** che con nota del 19/11/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/179224 del 22/11/2021, la Società Sintexcal S.p.A. ha trasmesso apposita documentazione di completamento della suddetta istanza, al fine di fornire riscontro a quanto richiesto con nota del 12/11/2021, PG/2021/174873;

**Tenuto conto** che la modifica richiesta dalla Società Sintexcal S.p.A. necessita di autorizzazione da parte di Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena in quanto la variazione della capacità di stoccaggio richiesta è superiore al 30% della capacità autorizzata;

**Considerato** che con nota del 22/11/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/179546, Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena:

- ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo a far data dal 28/10/2021, relativo alla suddetta richiesta, da concludersi entro sette mesi da tale data;
- ha richiesto i pareri di rispettiva competenza agli Enti interessati dal suddetto procedimento amministrativo (Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena e Comune di Forlì) ai sensi delle procedure di cui agli artt. 4 e 6 del D.P.R. 420/94 e all'art. 2 della L. 460/65, per il rilascio dell'autorizzazione alla variazione del deposito in oggetto da parte della medesima Agenzia;
- ha richiesto una relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae sulla base della procedura P850/ER di Arpae;
- ha precisato ai suddetti Enti di trasmettere eventuali richieste di integrazioni alla documentazione prodotta a corredo della suddetta istanza per il successivo inoltro alla Società Sintexcal S.p.A.;

**Evidenziato** a riguardo, che l'art. 4, comma 8 del D.P.R. 420/94 stabilisce che *“Il comune esprime una valutazione di conformità dei progetti di costruzione degli impianti alle previsioni dei piani regolatori. Nelle opere previste dall'art. 2, lettere b) e d), il parere di conformità verrà richiesto qualora le stesse comportino occupazione di nuove aree. L'eventuale temporanea indisponibilità del suolo non costituisce pregiudizio nel proseguimento dell'iter istruttorio. La concessione verrà tuttavia rilasciata solo quando sia comprovata la disponibilità del suolo stesso. Il parere del comune costituisce valutazione preliminare ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie) e dalla legge 10 maggio 1976, n.319, e successive modificazioni.”;*

**Preso atto** che:

1. con nota reg. n. U.0012326 del 15/09/2021, pervenuta in data 23/11/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/180916 del 24/11/2021, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena ha espresso parere definitivo favorevole per quanto di competenza alla realizzazione del progetto antincendio, da cui risulta in particolare che *“prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11. Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.”;*
2. con nota prot. n. 0124148, pervenuta in data 25/11/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/182021 del 25/11/2021, il Comune di Forlì – Servizio Ambiente e Urbanistica – Unità Pianificazione urbanistica ha attestato:
  - “- *che l'intervento di cui all'istanza in oggetto (come si evince da “Tav. UNICA – DISEGNO: 92L01”, in atti con PG comunale 122624/2021) insiste sull'area catastalmente distinta al **FG 150, part. 1090**, urbanisticamente classificata negli strumenti vigenti come **ZONA PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO D1.2, entro fascia di rispetto di mt. 400 dai pozzi idropotabili;***
  - *che l'intervento riguarda lo stoccaggio di oli minerali in depositi fuori terra, e che pertanto risulta assicurato il rispetto dell'art. 38 comma 4 delle Norme di PSC a tutela dei pozzi idropotabili;*
  - ***che l'intervento è pertanto ammesso nella zona PRODUTTIVA in progetto indicata**, fermo restando:*
    - *il rispetto di indici, parametri edilizi ed eventuali prescrizioni derivanti da vincoli e/o tutele presenti in zona;*
    - *il rispetto dell'art. 56 delle norme di PSC (tutela della salute e salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico): in particolare dovrà essere assicurato che all'interno delle fasce di rispetto cautelative individuate dalla tav. VA 28 del PSC non siano introdotte nuove destinazioni funzionali che comportino una permanenza di persone superiore a 4 ore giornaliere;*

- *il rispetto dell'art. 6 del Piano stralcio per il rischio idrogeologico; in particolare dovranno essere assicurati, in relazione al tirante idrico di riferimento, gli accorgimenti necessari a evitare o limitare l'esposizione dei beni e delle persone a rischi connessi all'esonazione, indicati nella "Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica" – Relazione – punto 6 (ovvero: per le aree con tiranti idrici attesi non superiori a 50 cm occorre garantire che non vi siano aperture dei vani utilizzati al di sotto del tirante idrico di riferimento e pertanto occorre evitare aperture di scannafossi, rampe, ecc. sprovvisti di protezioni idonee e ogni altra situazione in cui possa verificarsi ingresso d'acqua in locali abitabili o comunque frequentabili dalle persone).";*
3. con nota prot. n. 0017394, pervenuta in data 13/12/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/190771 del 13/12/2021, l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena, tenuto conto delle vigenti disposizioni fiscali che regolano l'attivazione e l'esercizio dei depositi privati di prodotti energetici, ha espresso parere favorevole all'installazione del deposito in oggetto relativamente al solo profilo tecnico-fiscale;

**Evidenziato** che con nota del 24/12/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/198752, in riferimento a quanto precisato con la suddetta nota del 22/11/2021, PG/2021/179546, il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Est ha trasmesso all'Unità Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche di Arpae apposita richiesta di chiarimenti e integrazioni, di seguito riportata:

- *"... in considerazione della collocazione in contesto fortemente antropizzato, si chiedono integrazioni con riferimento: a proposta e descrizione di un sistema di trattamento/gestione delle emissioni odorigene provenienti dagli sfianti e/o valvole di sicurezza dei serbatoi";*

**Precisato** che con nota del 24/12/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/198902, l'Unità Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche di Arpae:

- ha richiesto alla Società Sintexcal S.p.A. la trasmissione delle integrazioni e dei chiarimenti specificatamente richiesti dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Est con la suddetta nota del 24/12/2021, PG/2021/198752;
- ha sospeso i termini del procedimento fino alla presentazione della suddetta documentazione integrativa richiesta;

**Rilevato** che con nota pervenuta in data 20/01/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/9240 del 21/01/2022, la Società Sintexcal S.p.A. ha trasmesso all'Unità Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche di Arpae specifica documentazione integrativa, predisposta al fine di fornire riscontro a quanto richiesto dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Est con la suddetta nota del 24/12/2021, PG/2021/198752;

**Considerato** che con nota del 26/01/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/12396, l'Unità Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche di Arpae ha trasmesso ai suddetti Enti interessati dal suddetto procedimento amministrativo la suddetta documentazione integrativa, comunicando la ripresa dei termini di tale procedimento a decorrere dal 20/01/2022, data di presentazione della medesima documentazione;

**Preso atto** che con nota del 03/02/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/18429, il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Est ha trasmesso la propria relazione tecnica istruttoria, esprimendo le seguenti considerazioni:

*"Il progetto in esame illustra le modifiche proposte per l'impianto in oggetto al fine di perseguire un rinnovamento tecnologico.*

- *Rimozione dei 4 serbatoi metallici per il bitume fuori terra ad asse orizzontale e sostituzione con 4 serbatoi ad asse verticale, aumentano la capacità totale da 176 mc a 272 mc.*

- Rimozione del serbatoio di emulsione bituminosa ad asse verticale e sostituzione con uno simile portando la capacità 35 a 47 mc.
- Eliminazione della caldaia di potenza 400.000 kcal/h a metano asservita al riscaldamento del vecchio parco serbatoi.

*I nuovi serbatoi saranno dotati di serpentine elettriche alimentate da gruppi riscaldanti elettrici.*

*I serbatoi di bitume ed emulsione bituminosa sono dotati di tubo di sfiato posto in sommità che si spinge fino ad un'altezza pari a 1.5 m dalla base di appoggio.*

*Per quanto riguarda i sistemi di trattamento degli sfiati con integrazioni del 20/1/2022, il gestore ha proposto una soluzione al fine di ottenere una concreta soluzione alle problematiche odorigene derivanti dagli sfiati provenienti dai serbatoi di stoccaggio del bitume stradale.*

*In base al progetto presentato, i 4 serbatoi saranno collegati ad un'unica condotta destinata, durante le operazioni di caricamento cisterne, sia al recupero solvente con circuito presente sull'automezzo che esegue il caricamento, sia, nel caso ne sia sprovvisto, a trattare i vapori in uscita durante i caricamenti senza recupero solvente.*

*Nelle condizioni di normale esercizio (non durante il caricamento quindi), condizioni nelle quali il bitume viene mantenuto continuamente in temperatura, una guardia idraulica permetterà l'equilibratura tra pressione atmosferica e pressione interna al serbatoio, mentre un'eventuale sovrappressione con liberazione dei vapori in atmosfera, verrà trattata a valle dalla guardia idraulica da idonea cartuccia a carboni attivi, opportunamente dimensionata.*

*Durante i caricamenti (massimo 1 serbatoio da 70 m<sup>3</sup> alla volta come dichiarato dalla ditta), in assenza di recupero solventi nell'automezzo, la fuoriuscita degli sfiati dalla guardia idraulica sarà trattata dalla stessa trappola a carboni attivi.*

*La trappola a carboni attivi dovrà essere pertanto dimensionata in funzione dei volumi di aria che dovrà trattare e della frequenza della sua sostituzione (e/o dei carboni ivi contenuti), che non potrà comunque essere superiore ad un anno.*

*La condotta afferente agli sfiati sarà dotata di una valvola normalmente chiusa, comandata da DCS, che verrà aperta durante le operazioni di carico con circuito di recupero solventi presente sull'autocisterna, bypassando pertanto la guardia idraulica e filtro a carboni attivi.*

*La guardia idraulica sarà dotata di un sistema di controllo del livello di acqua presente nella guardia stessa.*

*Infine ogni cisterna sarà dotata di valvole di sicurezza per scongiurare problemi di sovra/sotto pressione incontrollata dei serbatoi stessi.*

*Per quanto riguarda la capacità di contenimento dei bacini sottostanti il nuovo parco serbatoi di bitume, questa verrà assicurata modificando l'andamento del muro perimetrale includendo un'area già asfaltata. Le dimensioni risultano idonee ed in linea con quanto prescritto dalla norma DM 31/07/34.*

*Anche per il nuovo serbatoio di bitume emulsionabile in progetto, le dimensioni del bacino dichiarate appaiono idonee.*

*La documentazione illustra la necessità di rinforzare la platea in c.a. dell'area sottostante i nuovi 4 serbatoi.*

*Si evince che tale attività non comporti lo smantellamento della platea esistente, ma si tratti di un consolidamento della stessa. In considerazione di quanto sopra esposto ed in assenza di segnalazioni circa incidenti pregressi che abbiano interessato l'area dei serbatoi, si ritiene che non debbano essere effettuate in questa fase indagini ambientali sulla matrice suolo sottostante la platea.*

*Si richiede la massima attenzione nelle operazioni di svuotamento e rimozione non solo dei serbatoi ma dell'impianto di tubazioni atte al trasferimento dei liquidi al fine di evitare episodi di potenziale contaminazione delle matrici ambientali. In questa ottica le operazioni di smantellamento dovranno essere condotte, ove tecnicamente possibile entro i bacini di contenimento sottostanti le cisterne.”;*

**Esaminata** la documentazione presentata a corredo della suddetta istanza di autorizzazione acquisita agli atti dell'Unità Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche di Arpae con i PG/2021/167475 del 29/10/2021, PG/2021/179224 del 22/11/2021, PG/2022/9240 del 21/01/2022;

**Ritenuto** che sulla base dei pareri ricevuti sopra riportati vi siano le condizioni per rilasciare l'autorizzazione alla variazione del deposito in oggetto;

**Considerato** che per la gestione in via definitiva del deposito di stoccaggio di oli minerali in oggetto nella nuova configurazione richiesta risulta pertanto necessario che la Società Sintexcal s.p.A. richieda il relativo collaudo, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 429/94;

**Rilevato** che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Ferrara – Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List), effettuata dall'Unità Organizzativa "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" di Arpae dell'Emilia-Romagna – SAC di Forlì-Cesena in data 11/02/2022, la Società Sintexcal S.p.A. risulta iscritta fino al 24.01.2023, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'*"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa"*;

**Rilevato** che relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio della presente autorizzazione (attività "12.9.4.4" del Tariffario delle prestazioni di Arpae), si ritiene valido il versamento di importo pari a € 320,00 effettuato dalla Società Sintexcal S.p.A. mediante pagamento del bollettino pagoPA effettuato in data 05/11/2021;

**Preso atto** che con nota pervenuta in data 14/02/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/24035 del 14/02/2022, la Società Sintexcal S.p.A. ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà datata 14/02/2022, con cui il legale rappresentante della medesima Azienda, al fine del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, ha attestato di aver provveduto all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (pari a € 16,00) di cui al D.P.R. 642/1972 e s.m.i., trasmettendo la relativa scansione annullata avente identificativo n. 01200088336449 del 12/01/2022;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019 recante "*Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra*";

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL 2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

**Vista** la Deliberazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2020-1011 del 30/12/2020 con la quale è stato conferito al Dr. Cristian Silvestroni l'incarico di funzione denominato "Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC)";

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal Responsabile del procedimento, Dr. Cristian Silvestroni, Titolare dell'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC)", in

riferimento al presente provvedimento, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta del Responsabile del procedimento;

#### DETERMINA

1. di **autorizzare**, ai sensi dell'art. 1, comma 56 della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, la Società Sintexcal S.p.A., con sede legale in Via G. Finati n. 47 – Loc. Cassana – Ferrara (FE), ad apportare al deposito di oli minerali ad uso privato sito in Comune di Forlì (FC) – Via P. Solazio n. 12, le variazioni indicate in narrativa. A modifica effettuata il deposito di oli minerali in questione avrà la seguente nuova composizione:
  - n. 4 serbatoi verticali (metallici fuori terra) da 68 mc ciascuno, adibiti allo stoccaggio di bitume stradale;
  - n. 1 serbatoio verticale (metallico fuori terra) da 47 mc, adibito allo stoccaggio di bitume emulsionabile;
  - n.1 serbatoio orizzontale (metallico fuori terra) da 6 mc, adibito allo stoccaggio di gasolio per autotrazione (per il rifornimento di macchine operatrici non circolanti su strada);
  - deposito da 0,9 mc, adibito allo stoccaggio di lattine/fusti di olio lubrificante;con capacità geometrica complessiva del deposito pari a 325,90 mc (trecentoventicinque/90 mc);
2. alla Società titolare dell'autorizzazione è **fatto obbligo** di rispettare le seguenti prescrizioni:
  - 2.1 **nel corso dei lavori di modifica del deposito** dovrà essere posta la **massima attenzione** nelle operazioni di **svuotamento** e di **rimozione** non solo dei **serbatoi** ma dell'impianto di **tubazioni** atte al trasferimento dei liquidi, al fine di evitare episodi di potenziale contaminazione delle matrici ambientali. In questa ottica, le **operazioni di smantellamento di tutte le strutture da sostituire** dovranno essere **condotte**, ove tecnicamente possibile, **entro i bacini di contenimento sottostanti le cisterne**;
  - 2.2 dovrà essere realizzato e poi sempre utilizzato il **sistema di trattamento** degli **sfiati dei 4 serbatoi di stoccaggio del bitume stradale**, proposto dalla Ditta con le integrazioni del 20/01/2022 assunte al PG/2022/9240 del 21/01/2022, e il **filtro a carboni attivi**, posto a valle della guardia idraulica di tale sistema di trattamento, dovrà essere **dimensionato in funzione dei volumi di aria** che dovrà trattare e **della frequenza della sua sostituzione** (e/o dei carboni ivi contenuti), che **non** potrà comunque essere **superiore ad un anno**;
  - 2.3 **i lavori di modifica del deposito** in oggetto dovranno **concludersi entro 1 anno** dalla data di rilascio della presente autorizzazione, **comunicando con PEC la data di fine lavori** ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena (PEC: [aooxfc@cert.arpa.emr.it](mailto:aooxfc@cert.arpa.emr.it)), ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: [aooxfc@cert.arpa.emr.it](mailto:aooxfc@cert.arpa.emr.it)), al Comune di Forlì – Servizio Ambiente e Urbanistica – Unità Pianificazione urbanistica e Comune di Forlì – Sportello Unico Edilizia (PEC: [comune.forli@pec.comune.forli.fc.it](mailto:comune.forli@pec.comune.forli.fc.it)), al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena (PEC: [com.forli@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.forli@cert.vigilfuoco.it)) e all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena (PEC: [dogane.forli@pec.adm.gov.it](mailto:dogane.forli@pec.adm.gov.it));
  - 2.4 **entro 6 mesi dalla data di fine lavori, pena la revoca del presente provvedimento**, la Società titolare dell'autorizzazione dovrà **richiedere ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena** (PEC: [aooxfc@cert.arpa.emr.it](mailto:aooxfc@cert.arpa.emr.it)) il **collaudo del deposito in oggetto ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 420/94**, utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito [www.arpae.it](http://www.arpae.it) e allegando la documentazione tecnica richiesta. Si precisa, a riguardo, che non si dovrà provvedere al pagamento degli oneri di collaudo, in quanto gli stessi sono già stati versati con il pagamento del bollettino pagoPA effettuato in data 05/11/2021 in fase di presentazione dell'istanza di rilascio della presente autorizzazione;

- 2.5 la Società titolare dell'autorizzazione **non potrà utilizzare il deposito nella nuova configurazione** oggetto del presente provvedimento, **prima che lo stesso non sia stato sottoposto al collaudo** di cui al precedente punto 2.4, come stabilito dall'art. 11 del D.P.R. n. 420/94, da parte della preposta "Commissione permanente di collaudo depositi di stoccaggio di oli minerali" composta dai rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, dell'Agenzia delle Dogane-Ufficio delle dogane di Forlì-Cesena e di Arpae;
- 2.6 conformemente a quanto prescritto dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena con parere reg. n. U.0012326 del 15/09/2021, pervenuto in data 23/11/2021, acquisito al protocollo di Arpae con PG/2021/180916 del 24/11/2021, la Società titolare dell'autorizzazione:
- 2.6.1 **a lavori ultimati** e comunque prima di avviare l'esercizio dell'attività, dovrà **presentare** al suddetto Comando la **segnalazione certificata (SCIA) ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/11**;
- 2.6.2 in caso di **modifica delle strutture o degli impianti**, oppure delle **condizioni di esercizio** dell'attività, che comportino una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovrà **riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del D.P.R. 151/11**;
- 2.7 il **deposito** di oli minerali in oggetto, così come modificato con il presente atto, dovrà essere **mantenuto costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione**;
3. successivamente al perfezionamento di questa autorizzazione a seguito dell'effettuazione del suddetto collaudo, le eventuali ulteriori modifiche del deposito in oggetto, che comportino **variazione inferiore al 30% della capacità complessiva autorizzata** di stoccaggio di oli minerali, potranno essere liberamente effettuate dalla Società titolare della medesima autorizzazione nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e di prevenzione incendi. Nell'eventualità della realizzazione di tali variazioni, si richiede alla Società titolare dell'autorizzazione di **fornire ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena una preventiva comunicazione** che consenta di mantenere aggiornato il quadro descrittivo del deposito e che attesti di aver adempiuto a quanto richiesto dalle normative sopra evidenziate. Nel caso particolare in cui tali modifiche comportino la dismissione del serbatoio esistente, la Società titolare dell'autorizzazione dovrà svolgere adeguati accertamenti volti a verificare che l'utilizzo degli stessi non abbia causato contaminazioni delle matrici ambientali;
4. le eventuali ulteriori future modifiche del deposito che comportino **variazione pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata** di stoccaggio di oli minerali e la **dismissione completa** del deposito dovranno essere oggetto di una **preventiva autorizzazione** da richiedere ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena ai sensi di quanto disposto dall'art.1, comma 56, lettere b) e d) della L. 23/08/2004, n. 239;
5. le eventuali variazioni di titolarità del deposito possono essere liberamente effettuate nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e di prevenzione incendi. Nel caso in oggetto il soggetto subentrante nella titolarità della gestione dell'impianto deve presentare direttamente all'Agenzia delle Dogane una richiesta di voltura della licenza di esercizio allegando copia della documentazione comprovante la variazione intervenuta (ad es. contratto di affitto registrato, atto pubblico di fusione depositato). In tale eventualità, si richiede alla Società subentrante di fornire ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena un'adeguata informazione dell'avvenuta voltura della licenza di esercizio che consenta di mantenere aggiornato il quadro descrittivo del deposito e che attesti di aver adempiuto a quanto richiesto dalle normative sopra evidenziate;
6. la presente autorizzazione ha valore esclusivamente ai fini di quanto specificato nella Legge 23 agosto 2004, n. 239 e non esonera la Società titolare della stessa da ogni successivo adempimento di legge a fini edificatori, ambientali, sanitari, fiscali, di sicurezza e di prevenzione incendi. In relazione agli aspetti edilizi, non oggetto della presente autorizzazione, si ricorda che il Comune di Forlì – Servizio Ambiente e Urbanistica – Unità Pianificazione urbanistica, con parere espresso con nota prot. n. 0124148, pervenuta in data

25/11/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/182021 del 25/11/2021, ha rilevato che l'intervento è ammesso nella zona produttiva in progetto indicata, fermo restando:

- il rispetto di indici, parametri edilizi ed eventuali prescrizioni derivanti da vincoli e/o tutele presenti in zona;
- il rispetto dell'art. 56 delle norme di PSC (tutela della salute e salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico): in particolare dovrà essere assicurato che all'interno delle fasce di rispetto cautelative individuate dalla tav. VA 28 del PSC non siano introdotte nuove destinazioni funzionali che comportino una permanenza di persone superiore a 4 ore giornaliere;
- il rispetto dell'art. 6 del Piano stralcio per il rischio idrogeologico; in particolare dovranno essere assicurati, in relazione al tirante idrico di riferimento, gli accorgimenti necessari a evitare o limitare l'esposizione dei beni e delle persone a rischi connessi all'esondazione, indicati nella "Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica" – Relazione – punto 6 (ovvero: per le aree con tiranti idrici attesi non superiori a 50 cm occorre garantire che non vi siano aperture dei vani utilizzati al di sotto del tirante idrico di riferimento e pertanto occorre evitare aperture di scannafossi, rampe, ecc. sprovvisti di protezioni idonee e ogni altra situazione in cui possa verificarsi ingresso d'acqua in locali abitabili o comunque frequentabili dalle persone).

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge, alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dal ricevimento dello stesso.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Società Sintexcal S.p.A. all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena e al Comune di Forlì – Servizio Ambiente e Urbanistica – Unità Pianificazione urbanistica e Comune di Forlì – Sportello Unico Edilizia.

La Dirigente Responsabile del  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra\*

\*Firmata digitalmente secondo le norme vigenti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**